



DELIBERAZIONE N° 202400765

SEDUTA DEL 13/12/2024

Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture
culturali e scolastiche e Sport
15BC

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Basilicata e il Collegio Regionale dei Maestri di Sci -Organizzazione e realizzazione delle prove comuni per l'esercizio della professione di maestro di sci e nomina delle Commissioni esaminatrici.

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO, SPORT E FORMAZIONE

La Giunta, riunitasi il giorno 13/12/2024 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Pepe Pasquale	VicePresidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Cicala Carmine	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Mongiello Laura	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Salvatore Capezzuto

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Antonio Bernardo

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA

VISTI

la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, recante “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17/11/2016 recante “Statuto della Regione Basilicata” modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 1/2018, con la Legge Statutaria Regionale n. 1/2019 e con la Legge Statutaria regionale n. 1/2024;

la Legge Regionale 30/12/2019, n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

il Regolamento 10/02/2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale, approvato con la DGR n. 63/2021 ed emanato con DPGR n.1/2021;

la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 come modificata con la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021, adottate ai sensi dell’art.5, comma 2, del citato Regolamento n.1/2021, recanti le modifiche organizzative all’ordinamento delle strutture amministrative della Giunta regionale;

il Regolamento regionale n. 3/2021 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)” approvato con la DGR n. 904/2021 ed emanato con DPGR;

il Regolamento regionale n. 4/2021 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale)” approvato con la DGR n. 1033/2021 ed emanato con DPGR;

il Regolamento regionale n. 1/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa” approvato con la DGR n. 174/2022 ed adottato con DPGR;

il “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata” recante, tra l’altro, disposizioni sull’iter degli atti amministrativi e dei disegni di legge e regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’organo collegiale, approvato con la DGR n. 179/2022 in attuazione dell’articolo 55, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;

il Regolamento regionale n. 1/2023 “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata” approvato con la DGR n. 63/2023 ed adottato con DPGR;

il Regolamento regionale n. 4/2024 “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)” approvato con la DGR n. 578/2024 ed emanato con DPGR;

- VISTA** la D.G.R. n. 506 del 14/08/2024, recante “Art 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 3 del 04/01/2024 avente ad oggetto “Ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport. Affidamento incarico ad interim”;
- VISTO** il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’Art. 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. n. 378 del 23/05/2024 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 485 del 13/08/2024 avente ad oggetto: “Integrazione del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 -approvato con D.G.R. n. 378/2024, limitatamente alla sezione 3.2.5.a “Piano di Uguaglianza di Genere (GEP)”;
- VISTA** la D.G.R. n. 230 del 14/04/2023 “PNRR – Direttive per l’implementazione del vigente sistema dei controlli interni regionali”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA** la quadro n. 81/1991 che stabilisce i principi fondamentali per le disposizioni regionali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci e, in particolare,:
- l’articolo 3, comma 1, prevede che l’esercizio della professione di maestro di sci sia subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo Collegio regionale dei maestri di sci;
 - l’articolo 4, come modificato dall’articolo 42, comma 1, lettera e), della legge n. 98/2013, prevede che possono essere iscritti all’albo professionale coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita attraverso appositi corsi formativi tecnico, didattico e culturali organizzati dalle regioni, in collaborazione con il Collegio di cui sopra, nonché di specifici requisiti personali e di onorabilità;
 - l’articolo 9 prevede che detti corsi richiedono la nomina di commissioni esaminatrici composte da esperti in materie fondamentali insegnate, nonché da istruttori nazionali e maestri di sci per la valutazione tecnica e didattica dei candidati e i cui criteri di aggiornamento delle tecniche sciistiche, oggetto di insegnamento, sono definiti dalla federazione italiana sport invernali (FISI) ai sensi dell’articolo 8;
 - gli articoli 10 e 11 dispongono che le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci e che l’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata, tra le altre condizioni, a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento tecnico, didattico e culturale, con modalità determinate dalle regioni avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali;

- VISTA** la legge regionale 29 Marzo 1993, n.16 recante “*Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8 marzo 1991, n. 81*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 249 del 28 marzo 2017 e ss.mm.ii., con la quale sono state approvate le schede di qualificazione di “Maestro di sci alpino”; “Maestro di sci nordico” e “Maestro di snowboard”;
- RICHIAMATI** il Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14/03/2019 come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2023, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell’art. 49-ter della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabilisce, inoltre, i contenuti della prova di formazione comune (“PFC”) e le condizioni da soddisfare, sia per prendere parte alla PFC, sia per superarla;
- in particolare, l’art. 2 del Regolamento 2019/907, ove stabilisce che “*la PFC comprende una prova certificante l’abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell’allegato II, parti I e II rispettivamente*”;
 - la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/09/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013, che all’articolo 49-ter (Prove di formazione comuni) ha stabilito che il superamento di una prova di formazione comune (intesa come prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali) in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro;
- VISTI** in particolare, i punti 1.1.4 (*Commissioni esaminatrici della Prova attestante l’abilità tecnica*) e 2.1.4 (*Commissioni esaminatrici della Prova attestante le competenze relative alla sicurezza*) dell’allegato II (*Organizzazione della prova di formazione comune - PFC*) che prevedono che, nell’ambito delle Commissioni esaminatrici, lo Stato membro organizzatore o l’organo competente, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC, possono delegare tale potere di nomina a terze parti;
- DATO ATTO** che per l’Italia gli “organi competenti” ad assegnare una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC sono: Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, Federazione Italiana Sport Invernali e Collegi Regionali e Provinciali);
- VISTO** Il Regolamento delegato(UE) 865/2023 del 23 febbraio 2023, il quale chiarisce che “*Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di “Maestro di Sci” e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907*”;
- VISTO** altresì, l’accordo tra Collegio Nazionale di maestri di sci (Col. Naz.) e Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) Col Naz., - F.I.S.I. del 15/11/2019, con il quale gli enti menzionati, hanno stabilito - ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 16 della succitata legge n. 81/1991 - che i corsi di formazione debbano prevedere le Prove

Formative Comuni di cui al Regolamento Delegato (UE) 907/2019 come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2023;

DATO ATTO che i Criteri definiti ed approvati dal Col.Naz., in accordo con la F.I.S.I., per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, per ogni singola disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 8 marzo 1991, n. 81, prevedono che, fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale e il rilascio del diploma di abilitazione alla professione, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, è subordinata al conseguimento della Prova Formativa Comune di sicurezza (di seguito anche PFC-S), oltre alla prova formativa comune tecnica (di seguito anche PFC-T) per lo sci-alpino;

DATO ATTO che il Verbale del Consiglio direttivo n. 006/22 del Col.Naz. del 14/12/2022 (approvato DIR 001/23 del 10/02/2023) ha approvato una linea guida specifica per regolamentare le attività inerenti alla gestione delle PFC, stabilendo criteri, contenuti e modalità da adottare nella redazione di eventuali convenzioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra Regione/Collegio Regionale o Provinciale e/o tra Collegio Regionale o Provinciale e Col.Naz. e rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla certificazione dei risultati discendenti dallo svolgimento delle PFC;

- detta linea guida prevede che:

- la Regione/Provincia autonoma o il Collegio avente diritto possono stipulare una convenzione per delegare il Col.Naz, per l'organizzazione delle PFC;
- la Convenzione può essere stipulata:
 - tra Regione/Provincia autonoma e Col.Naz.;
 - tra il Collegio avente diritto ed il Col.Naz.;
 - tra Regione/Provincia autonoma e Collegio Regionale/provincia che a sua volta stipulerà una convenzione con il Col.Naz.;
- la Regione/Provincia o il Collegio regionale/provinciale ospitante, qualora ne abbia delega, nomina le commissioni d'esame individuate nel regolamento delegato e più precisamente: Commissione esaminatrice; Commissione tecnica; Commissione parametratori;

PRESO ATTO, altresì, che il Collegio Nazionale di Maestri di Sci su PFC-T, con la nota del 2 ottobre 2024, ha chiarito che *“Le Prove Formative Comuni sono di competenza esclusiva delle Regioni. A loro spettano l'istituzione, la nomina delle commissioni, l'organizzazione delle prove d'esame PFC e il rilascio dei relativi certificati. Esse Regioni/Province possono delegare gli enti elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 907/2019, ai sensi del Regolamento 865/2023, che modifica il R.D. 907/2019”*;

RITENUTO opportuno individuare nel Collegio Regionale il soggetto a cui delegare:

- le funzioni organizzative e amministrative per l'organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e PFC-S;
- la nomina delle commissioni esaminatrici preposte;

DATO ATTO che in data 16 ottobre si è svolta la riunione tra il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Basilicata e il Direttore generale della Direzione Generale Sviluppo economico, Lavoro e servizi alla Comunità:

- le che con nota prot. n. 261859 del 02/12/2024 il Collegio Regionale Maestri di Sci Basilicata si è reso disponibile ad un accordo con la Regione Basilicata;

CONSIDERATO che trattandosi di prove di carattere europeo ad alta connotazione Tecnica, un coordinamento comune consente, tra l'altro, di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81/1991;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per la sottoscrizione di una Convenzione tra la Regione Basilicata e il Collegio regionale dei Maestri di Sci Basilicata, come indicato nella nota prot. n. 261859 del 02/12/2024 trasmessa dal Collegio regionale alla Direzione Generale dello Sviluppo economico, Lavoro e servizio alla Comunità;

VISTO lo "Schema di Convenzione tra Regione Basilicata e Collegio regionale Maestri di sci della Basilicata per l'organizzazione e la realizzazione delle Prove Formative Comuni e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell'ambito del quadro definito dal Regolamento Delegato (EU) 2019/907 del 14 marzo 2019 come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2023", redatta di concerto tra l'Ufficio "Sistemi produttivi e infrastrutture culturali e scolastiche e sport" e Ufficio "Formazione e qualità delle politiche formative" della Direzione generale Sviluppo economico, Lavoro e servizi alla Comunità, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "1");

DATO ATTO che detto schema di convenzione è stato condiviso con il Collegio regionale Maestri di sci della Basilicata;

RITENUTO altresì, di approvare il suddetto "Schema di Convenzione tra Regione Basilicata e Collegio regionale Maestri di sci della Basilicata per l'organizzazione e la realizzazione delle Prove Formative Comuni e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale;

TUTTO ciò premesso e considerato

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo "Schema di Convenzione tra la Regione Basilicata e il Collegio regionale Maestri di sci della Basilicata per l'organizzazione e la realizzazione delle Prove Formative Comuni e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell'ambito del quadro normativo definito dal Regolamento Delegato (EU) 2019/907 del 14 marzo 2019, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2023", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato 1**);
2. di autorizzare alla firma della Convenzione il Direttore generale pro-tempore della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della finanza regionale;
4. di inviare la Convenzione di cui all'Allegato 1, dopo la sottoscrizione, all' Ufficio competente per l'acquisizione del relativo numero di repertorio;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it;

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Vincenzo Cosentino** _____

IL DIRIGENTE **Arturo Agostino** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Salvatore Capezzuto**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA



REGIONE BASILICATA



ALLEGATO 1

CONVENZIONE QUADRO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE FORMATIVE COMUNI CON LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PREPOSTE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO IMI, NELL'AMBITO DEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/865 DEL 23 FEBBRAIO 2023.

TRA

Regione Basilicata, con sede legale in Potenza, Via V. Verrastro 1, Potenza, Codice Fiscale/Partita IVA 80050050154, rappresentata dal Dott. Antonio Bernardo, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità;

E

Collegio Regionale Maestri di Sci Basilicata, con sede in Viggiano (PZ), Via S. Lucia, 2 – CF 96062010762, rappresentato dal Dott. Enrico Maria Massocchi, che interviene nel presente atto quale Presidente del suddetto Collegio (da ora “Collegio Basilicata”);

di seguito indicati congiuntamente anche come “parti”
oppure singolarmente come “parte”

VISTO

- a) La Legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”;
- b) la legge regionale 29 marzo 1993, n. 16 “Disciplina delle professioni di maestro di sci e dell’esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 08/03/1991, n. 81”;
- c) la D.G.R. n. 249 del 28 marzo 2017 e ss.mm.ii., con la quale sono state approvate le schede di qualificazione di “Maestro di sci alpino”; “Maestro di sci nordico” e “Maestro di snowboard”;
- d) Il Regolamento Delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2023, che istituisce una Prova di Formazione Comune per i Maestri di sci ai sensi dell’art. 49-ter della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con rilascio del certificato di idoneità attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) istituito dal Regolamento (UE) n. 2012/1024;
- e) l’Accordo tra il Collegio Nazionale dei Maestri di sci (da ora “Col.Naz.”) e la Federazione Italiana Sport Invernali (da ora “F.I.S.I.”) del 15 novembre 2019, con il quale i soggetti menzionati hanno stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 16 della Legge n. 81/1991, che i corsi di formazione



REGIONE BASILICATA



debbano prevedere le Prove Formative Comuni (da ora “PFC”) di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE

- a) l’art. 6 della Legge n. 81/1991 prevede che i corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci *“sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei collegi (...) nonché degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”*;
- b) l’art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 16/1993 prevede che i corsi *“sono organizzati dalla Regione Basilicata con la collaborazione del direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di sci e degli organi tecnici della F.I.S.I.”*;
- c) i Criteri definiti dal Col.Naz., in accordo con la F.I.S.I., per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, per ogni singola disciplina, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 81/1991, prevedono che, fatto salvo il superamento dell’esame finale, il conseguimento della qualifica professionale e il rilascio del diploma di abilitazione alla professione, necessario ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale, è subordinata al superamento della Prova Formativa Comune di Sicurezza (da ora “PFC-S”), oltre alla Prova Formativa Comune Tecnica (da ora “PFC-T”) per lo sci alpino;
- d) il Verbale del Consiglio Direttivo n. 006/22 del Collegio Nazionale del 14/12/2022 (approvato DIR 001/23 del 10/02/23), con il quale è stata approvata una linea guida specifica per regolamentare le attività inerenti alla gestione delle PFC, stabilendo criteri, contenuti e modalità da adottare nella redazione di eventuali convenzioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra Regione/Collegio Regionale o Provinciale e/o tra Collegio Regionale o Provinciale e Col.Naz. e rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla certificazione dei risultati discendenti dallo svolgimento delle PFC;
- e) la nota del Col.Naz. del 2 ottobre 2024, precisa che
 - i. le PFC sono di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome;
 - ii. alle Regioni e Province autonome spettano l’istituzione, la nomina delle Commissioni, l’organizzazione delle prove d’esame PFC e il rilascio dei relativi certificati;
 - iii. le Regioni e Province autonome possono delegare gli Enti italiani elencati nell’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2019/907, ai sensi del punto 8, delle premesse, del Regolamento Delegato 2023/865;
- f) il sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) è un'applicazione informatica multilingue dotata di uno stato sviluppato in stretta collaborazione con gli Stati Membri per sostenere la cooperazione amministrativa tra Stati Membri, ai sensi della legislazione sul mercato unico, anche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE; quando un Maestro di sci ha completato con successo un Common Training Test (CTT), gli Enti competenti responsabili del CTT genereranno nel sistema IMI un ID univoco che funge da prova e con questo ID il Maestro di sci può beneficiare del riconoscimento automatico della qualifica professionale in tutti gli Stati Membri;



REGIONE BASILICATA



CONSIDERATO CHE

- a) le parti condividono la necessità di individuare nel Collegio Basilicata il soggetto a cui delegare le funzioni organizzative e amministrative per la realizzazione delle PFC-T e PFC-S e la gestione del portale informatico IMI;
- b) le parti condividono e prevedono la possibilità che il Collegio Basilicata stipuli a sua volta una Convenzione con il Col.Naz. per le attività di cui sopra;
- c) trattandosi di prove di carattere europeo ad alta connotazione tecnica, un coordinamento comune consente, tra l'altro, di garantire il rispetto del principio di uniformità dei criteri di formazione professionale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 81/1991;
- d) è attribuita al Collegio Nazionale dei Maestri di sci, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e), della Legge n. 81/1991, la funzione di "mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie in Italia e all'estero";
- e) ai sensi del punto 1.1.4 dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2019/907, per la PFC-T deve essere nominata una commissione esaminatrice, con possibilità di delega del potere di nomina a terze parti, prevedendo la rappresentatività di almeno tre stati membri;
- f) ai sensi del punto 2.1.4 dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2019/907, dovrà essere nominata una commissione esaminatrice che preveda la rappresentatività di almeno tre stati membri comunitari;
- g) il Regolamento Delegato (UE) 2023/865 ha modificato il Regolamento Delegato (UE) 2019/907 come di seguito riportato:

1. L'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e che hanno superato con esito positivo il CTT o che godono dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento viene rilasciato un certificato di idoneità attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal Regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato assume la forma di prova di una TTC ed è rilasciato da un organismo competente in uno Stato membro.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

2. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.



REGIONE BASILICATA



VISTA

la DGR n.----- del----- che, tra l'altro, ha approvato il presente schema di Convenzione quadro preliminarmente condiviso con il Collegio Basilicata;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONDIVISO CON LA PRESENTE CONVENZIONE QUADRO SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse alla presente Convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione quadro, stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, Regione Basilicata delega al Collegio Basilicata le funzioni organizzative e realizzative delle PFC di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., e, in particolare, della prova attestante l'abilità tecnica (PFC-T) e della prova attestante le competenze relative alla sicurezza (PFC-S), la nomina delle commissioni esaminatrici preposte e il rilascio dei relativi certificati di superamento delle prove, nonché la gestione del portale informatico IMI.
2. Ai sensi dell'art. 5 ("Partecipazione alla PFC") del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., potranno partecipare alle prove tutti i cittadini dell'Unione europea che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii.

Art. 3 (Finalità)

1. L'attività delegata al Collegio Basilicata consiste nell'organizzazione tecnica ed esecutiva delle prove di cui all'articolo precedente; tale delega è ritenuta necessaria allo scopo di sistematizzare e semplificare l'organizzazione delle prove, garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale ed ottimizzare i processi.



REGIONE BASILICATA



2. Il Collegio Basilicata garantisce che il suo operato, nell'ambito dell'attività delegata, soddisfi le finalità di cui sopra.

Art. 4 (Principi)

1. L'organizzazione e la realizzazione delle prove oggetto della presente Convenzione quadro dovrà essere improntata ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza e alle programmazioni tecniche e didattiche dei percorsi formativi regionali;
 - b. uniformità delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle prove;
 - c. utilizzo di costante innovazione tecnologica delle dotazioni e degli strumenti tesi alla semplificazione delle modalità di iscrizione e di collegamento con la Segreteria del Collegio Basilicata e delle entità incluse nell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/907 e ss.mm.ii., allo scopo di assicurare tempestività ed efficacia all'azione organizzativa;
 - d. reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e dei regolamenti e norme applicabili contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Capo II Organizzazione e funzionamento

Art. 5 (Attuazione)

1. Il Collegio Basilicata provvede all'individuazione e alla nomina delle commissioni esaminatrici delle PFC-T e PFC- S e a tutte le fasi organizzative delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii. e dalla linea guida di cui al Verbale del Consiglio Direttivo n. 006/22 del Collegio Nazionale del 14/12/2022 (approvato DIR 001/23 del 10/02/23).
2. Nella gestione delle PFC, il Collegio Basilicata garantisce ai partecipanti ai corsi di formazione di "Maestro di sci alpino", "Maestro di sci nordico" e "Maestro di snowboard", erogati da Regione Basilicata, di poter effettuare le prove in argomento entro e non oltre la data di svolgimento degli esami pubblici di certificazione delle competenze nell'anno in corso, anche in accordo e sinergia con le altre Regioni, mediante un calendario condiviso con il Col.Naz.
3. Il Collegio Basilicata trasmette a Regione Basilicata il calendario delle prove e l'avvenuta nomina delle commissioni esaminatrici, che avviene di volta in volta ed è valida per la singola sessione d'esame.



REGIONE BASILICATA



Dopo la conclusione delle prove d'esame, il Collegio Basilicata trasmette a Regione Basilicata i verbali e gli elenchi dei certificati rilasciati.

4. Il Collegio Basilicata si impegna a comunicare alla Regione Basilicata l'eventuale stipula di una Convenzione con il Col.Naz. per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione delle PFC di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto nella linea guida di cui al Verbale del Consiglio Direttivo n. 006/22 del Collegio Nazionale del 14/12/2022 (approvato DIR 001/23 del 10/02/23).

Capo III Rapporti tra gli Enti

Art. 6 (Durata)

1. La durata della presente Convenzione quadro è fissata in anni cinque (5) a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, ed è prorogabile tacitamente.

Art. 7 (Oneri amministrativi e fiscali)

1. La presente Convenzione quadro è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 8 (Modifiche della Convenzione quadro)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione quadro devono risultare da convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Art. 9 (Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione quadro ovvero entrambe le parti hanno facoltà di recedere consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita o in corso di realizzazione.



REGIONE BASILICATA



3. In caso di recesso unilaterale, le parti concordano fin d'ora, comunque, di concludere le attività in corso.

Art. 10
(Definizione delle Controversie)

1. Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione quadro, la competenza territoriale è del Foro di Potenza.

Art. 11
(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali)

1. I dati trattati saranno utilizzati da entrambe le parti per i soli fini previsti nella presente Convenzione quadro.
2. Ogni trattamento di dati personali necessario per l'attuazione della presente Convenzione quadro viene disciplinato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 12
(Sottoscrizione)

1. La presente convenzione è sottoscritta ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza: _____

Per Regione Basilicata
Il Direttore Generale della Direzione Generale
per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi
alla comunità

Antonio Bernardo

Per il Collegio Regionale Maestri di sci
Il Presidente

Enrico Maria Massocchi